

BANCA D'ITALIA

**Istruzioni di Vigilanza
per le banche**

Circolare n. 229 del 21 aprile 1999 - 8° Aggiornamento del 19 marzo 2003

Indice: pagg. 25 e 26

Istruzioni di Vigilanza per le banche

Circolare n. 229 del 21 aprile 1999

Aggiornamenti (*):

1° Aggiornamento del 6 agosto 1999: Modifica della normativa sulla riserva obbligatoria (Tit. IX - Cap. 3: pagg. da 1 a 9; Indice: pag. 27). N.B.: gli Allegati C e D sono soppressi.

2° Aggiornamento del 15 ottobre 1999: Partecipazioni al capitale delle banche e delle società finanziarie capogruppo (Tit. II - Cap. 1: pagg. da 1 a 30; Tit. IV - Cap. 9: pagg. 8 e 15; Indice: pagg. 4 e 5).

3° Aggiornamento dell'11 febbraio 2000: Modifica della normativa sui requisiti patrimoniali di vigilanza (Premessa: pag. 4; Tit. IV - Cap. 1: pagg. da 2 a 25; Tit. IV - Cap. 2: pagg. da 1 a 27; Tit. IV - Cap. 3: pagg. da 1 a 72; Tit. IV - Cap. 5: pagg. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14 e 15; Indice: pagg. da 9 a 29).

4° Aggiornamento del 10 agosto 2000: Modifica delle Istruzioni di vigilanza in materia di finanziamenti a medio e a lungo termine alle imprese (Premessa: pag. 4; Tit. IV - Cap. 6: pagg. 1, 2, 3, 4, 6, 7 e 8).

5° Aggiornamento del 29 dicembre 2000: Abrogazione delle Istruzioni di vigilanza in materia di riserva obbligatoria (Indice: pagg. 26, 28 e 29). N.B.: Il Capitolo 3 del Titolo IX è soppresso. La regolamentazione in materia di riserva obbligatoria è confluita nel documento "Strumenti di politica monetaria dell'Eurosistema – Guida per gli operatori", emanato dalla Banca d'Italia nel Dicembre 2000.

6° Aggiornamento del 3 gennaio 2002: Istruzioni di vigilanza per le banche (adeguamento all'euro) (Tit. IV - Cap. 11: pagg. 21 e 23; Tit. V - Cap. 3: pagg. 2 e 3; Tit. V - Cap. 5: pag. 3; Tit. IX - Cap. 1: pagg. 2, 3, 15, 19 e da 22 a 26; Tit. IX - Cap. 2: pagg. 1 e 6; Tit. X - Cap. 1: pagg. da 5 a 7 e 9).

7° Aggiornamento del 5 settembre 2002: Modifica dei prospetti di raccordo in materia di vigilanza prudenziale (Tit. IV - Cap. 6: pagg. 2, 6 e 7; Tit. IV - Cap. 7: pagg. 2, 6, 8, 9 e 10; Tit. IV - Cap. 8: pagg. 5, 10, 11 e da 13 a 18).

8° Aggiornamento del 19 marzo 2003: Sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa (Tit. III - Cap. 2: pag. 2; Tit. VIII - Cap. 1: pagg. da 1 a 9; Indice: pagg. 25 e 26).

(*) Accanto a ciascun aggiornamento vengono indicate tutte le nuove pagine a stampa recanti le indicazioni del mese e dell'anno di emanazione dell'aggiornamento stesso.

<i>Sezione II:</i>	PRIMO INSEDIAMENTO DI SUCCURSALI E UFFICI DI RAPPRESENTANZA	
	1. Condizioni per l'autorizzazione allo stabilimento della prima succursale	4
	2. Programma di attività.....	4
	3. Requisiti di professionalità e di onorabilità dei responsabili della succursale	5
	4. Procedura per il rilascio dell'autorizzazione.....	6
	5. Iscrizione all'albo	8
	6. Primo insediamento di uffici di rappresentanza	8
<i>Sezione III:</i>	SUCCURSALI E UFFICI DI RAPPRESENTANZA DI BANCHE GIÀ INSEDIATE IN ITALIA	
	1. Succursali.....	9
	2. Uffici di rappresentanza	10
<i>Sezione IV:</i>	DECADENZA DELLE AUTORIZZAZIONI E CHIUSURA DI SUCCURSALI E UFFICI DI RAPPRESENTANZA.....	11
<i>Sezione V:</i>	PRESTAZIONE DI SERVIZI SENZA STABILIMENTO	12
<i>Sezione VI:</i>	PROCEDURE PER LE SEGNALAZIONI.....	14
<i>Sezione VII:</i>	VIGILANZA	
	1. Disposizioni applicabili.....	15
	ALLEGATO A.....	19
	ALLEGATO B.....	20

TITOLO VIII
(sanzioni e crisi)

TITOLO VIII - Capitolo 1: SANZIONI E PROCEDURA SANZIONATORIA AMMINISTRATIVA

<i>Sezione I:</i>	DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	
	1. Premessa	1
	2. Fonti normative.....	2

3. Destinatari della disciplina	3
4. Responsabili dei procedimenti amministrativi	4
<i>Sezione II:</i> PROCEDURA SANZIONATORIA	
1. Fasi della procedura	5
2. Esecuzione e impugnativa del provvedimento	8

TITOLO VIII - Capitolo 2: **PROVVEDIMENTI STRAORDINARI**

<i>Sezione I:</i> DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	
1. Premessa	1
2. Fonti normative	1
3. Destinatari della disciplina	1
4. Responsabili dei procedimenti amministrativi	1
<i>Sezione II:</i> PROVVEDIMENTI STRAORDINARI	
1. Divieto di nuove operazioni	3
2. Ordine di chiusura di succursali	3
3. Disposizioni comuni	3

TITOLO IX *(mercato)*

TITOLO IX - Capitolo 1: **EMISSIONE DI VALORI MOBILIARI E OFFERTA IN ITALIA DI VALORI MOBILIARI ESTERI**

<i>Sezione I:</i> DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	
1. Premessa	1
2. Fonti normative	1
3. Definizioni	2
4. Destinatari della disciplina	3
5. Operazioni non assoggettate alla disciplina	4
6. Operazioni esentate dall'obbligo di comunicazione	4

TITOLO III - Capitolo 2

SUCCURSALI DI BANCHE E SOCIETÀ FINANZIARIE*SEZIONE I*

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

In armonia con il diritto comunitario, il T.U. ha accolto il principio della libertà di stabilimento di succursali da parte delle banche in Italia e in altri paesi dell'Unione Europea (UE).

Le scelte in tema di articolazione territoriale rappresentano un aspetto rilevante dell'attività dell'imprenditore bancario. Tali scelte vanno effettuate perseguendo le strategie di posizionamento sul mercato che l'impresa si è prefissata, congiuntamente con gli obiettivi di redditività e di efficienza e nel rispetto delle condizioni di equilibrio finanziario.

Le banche e le società capogruppo di gruppi bancari valutano la convenienza economica dello stabilimento di succursali tenendo conto, in particolare, dell'impatto sulla struttura dei costi e della capacità dell'assetto organizzativo di sostenere un eventuale ampliamento della rete.

Per i gruppi bancari, è compito della capogruppo integrare le strategie di crescita delle singole banche appartenenti al gruppo.

Le banche italiane possono espandersi e operare sui mercati in condizioni di parità con le banche degli altri paesi dell'UE.

La Banca d'Italia può intervenire vietando l'apertura di una succursale per motivi attinenti all'adeguatezza delle strutture organizzative o della situazione finanziaria, economica e patrimoniale della banca o del gruppo bancario di appartenenza.

Per l'apertura di succursali in paesi non appartenenti all'UE è necessaria una autorizzazione della Banca d'Italia, che — oltre a esaminare l'adeguatezza delle strutture organizzative o della situazione finanziaria, economica e patrimoniale della banca o del gruppo bancario di appartenenza — verifica che sia garantito il rispetto dei requisiti minimi di vigilanza concordati tra i paesi del gruppo dei Dieci.

Viene disciplinata, inoltre, l'apertura di uffici di rappresentanza delle banche in Italia e all'estero e di succursali di società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento in paesi comunitari, coerentemente con le disposizioni previste per le banche.

Al fine di garantire un ordinato svolgimento del mercato e un'adeguata tutela della clientela l'insediamento di succursali e di uffici di rappresentanza di banche nei locali di altre banche o società finanziarie è consentito a condizione che sia

adottata ogni cautela di natura organizzativa volta a garantire la massima chiarezza nei rapporti con la clientela.

Le presenti Istruzioni disciplinano, infine, l'attività bancaria svolta al di fuori delle succursali e, in particolare, l'attività fuori sede della clientela. Tale norma è posta essenzialmente a tutela del risparmiatore e quindi deve essere considerata di interesse generale. A essa si attengono, pertanto, anche le banche estere che intendano operare in Italia con proprie succursali o in regime di libera prestazione di servizi.

Le procedure per lo stabilimento di succursali previste dalle presenti Istruzioni sono sintetizzate negli All. A, B e C del presente Capitolo.

2. Fonti normative

La materia è disciplinata dai seguenti articoli del T.U.:

- art. 15, che disciplina lo stabilimento delle succursali di banche italiane, in Italia e in paesi esteri;
- art. 18, che estende la disciplina delle succursali e della libera prestazione di servizi alle società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento.
- art. 53, comma 1, lett. d), che attribuisce alla Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, il potere di emanare disposizioni di carattere generale aventi a oggetto l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni.

Si rammenta, infine:

- l'art. 78, che prevede la possibilità, per la Banca d'Italia, di ordinare la chiusura di succursali di banche italiane per violazioni di disposizioni legislative, amministrative o statutarie che ne regolano l'attività, nonché per irregolarità di gestione.

3. Definizioni

Ai fini della presente disciplina si definiscono:

- "*attività fuori sede*", l'attività svolta dalla banca in luogo diverso dalla sede legale o dalle proprie succursali;
- "*promotori finanziari*", i promotori iscritti all'albo previsto dall'art. 31 del T.U.F.;
- "*succursale*", un punto operativo permanente, anche se non operante in via continuativa, che svolge direttamente con il pubblico, in tutto o in parte, l'attività della banca.

Rientrano nella definizione di succursale gli sportelli ad operatività particolare (stagionali, saltuari, quelli di cassa mercati autorizzati ai sensi della legge n. 125 del 23.5.1959, cassa cambiali).

Non rientrano nella definizione di succursale:

- a) le apparecchiature di "home banking" nonché gli sportelli automatici (A.T.M. e P.O.S.) presso i quali non è presente personale della banca (1);

(1) Per l'installazione di sportelli automatici (A.T.M. e P.O.S.) le banche di credito cooperativo si attengono alla disciplina prevista nel Tit. VII, Cap. I, delle presenti Istruzioni.

TITOLO VIII

Capitolo 1

SANZIONI E PROCEDURA SANZIONATORIA AMMINISTRATIVA

TITOLO VIII - Capitolo 1

**SANZIONI
E
PROCEDURA SANZIONATORIA AMMINISTRATIVA***SEZIONE I*

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

La disciplina sanzionatoria prevista dal T.U. e dal T.U.F. risponde all'esigenza di assicurare che lo svolgimento dell'attività bancaria e finanziaria sia ispirato a principi di sana e prudente gestione nonché di correttezza e trasparenza dei comportamenti; in tale ottica, la previsione di sanzioni amministrative si raccorda con le finalità prudenziali perseguite attraverso le norme di vigilanza regolamentare e informativa.

In base all'art. 145 del T.U., la Banca d'Italia accerta le violazioni, conduce l'istruttoria in contraddittorio con i soggetti interessati e propone al Ministro dell'Economia e delle Finanze l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ovvero comunica agli interessati di non aver dato seguito alla procedura sanzionatoria avviata nei loro confronti (1).

La procedura sanzionatoria bancaria rappresenta il modello di riferimento per la disciplina sanzionatoria dell'ordinamento finanziario (2). Ad essa si ispira la procedura prevista dall'art. 195 del T.U.F. per le violazioni delle disposizioni in materia di servizi di investimento, nonché per l'inosservanza delle previsioni dettate dal d.lgs. 28 luglio 2000, n. 253, con riguardo alle procedure per la gestione delle controversie in tema di bonifici transfrontalieri.

Le valutazioni della Banca d'Italia tengono conto della natura e della gravità della violazione accertata nonché delle conseguenze che questa determina sui profili tecnici aziendali. Specifico rilievo assumono il mancato rispetto delle regole che disciplinano l'assunzione dei rischi, nonché le disfunzioni negli assetti organizzativi e nel sistema dei controlli interni (3); peculiare importanza è altresì attribuita alle carenze nei flussi informativi trasmessi alla Banca d'Italia tali da incidere sulla corretta rappresentazione della situazione tecnica dell'intermediario.

(1) L'art. 145 prevede analoghi poteri, per gli aspetti di competenza, in capo all'Ufficio Italiano dei Cambi.

(2) A tale procedura fanno, tra l'altro, riferimento l'art. 18-bis, comma 5-bis, del d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124, con riguardo all'applicazione delle sanzioni amministrative nei confronti degli organi di amministrazione e di controllo dei fondi pensione, nonché l'art. 2 del d.p.r. 14 marzo 2001, n. 144, per ciò che concerne le attività di bancoposta svolte da Poste Italiane S.p.a. La medesima procedura si applica agli IMEL (art. 144 del T.U.) e agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del T.U.

(3) In proposito, si richiama l'art. 36 del d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, che ha istituito presso la Banca d'Italia un archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento, ponendo a carico degli intermediari importanti compiti che richiedono l'attivazione di adeguati presidi sul piano organizzativo e dei controlli interni.

La responsabilità delle infrazioni è attribuita alle persone fisiche alle quali fa carico il comportamento irregolare, commissivo o omissivo, doloso o colposo, individuate in relazione alle funzioni effettivamente svolte, anche in assenza di una esplicita qualifica formale.

La presentazione di scritti difensivi e la possibilità, nella fase istruttoria, di richiedere un'audizione personale danno attuazione ai principi del contraddittorio e di partecipazione al procedimento, corollari del diritto di difesa dei soggetti sui quali ricadono gli effetti giuridici del provvedimento amministrativo.

Nell'applicazione delle sanzioni amministrative si tiene conto dell'opera svolta dai componenti gli organi collegiali, anche individualmente, per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, nonché della personalità del soggetto responsabile.

2. Fonti normative

La materia è disciplinata dai seguenti articoli del T.U.:

- art. 133, così come modificato dall'art. 64, comma 24, del d.lgs. 23 luglio 1996, n. 415, dall'art. 30, comma 1, del d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342, e dall'art. 55, comma 3, della l. 1° marzo 2002, n. 39, che prevede l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie in materia di abuso di denominazione;
- artt. 139 e 140, così come modificati dall'art. 64, commi 26 e 27, del d.lgs. 415/1996, che prevedono l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione delle disposizioni in materia di partecipazioni al capitale di banche e di società finanziarie capogruppo nonché di comunicazioni relative alle partecipazioni al capitale di banche, di società appartenenti a un gruppo bancario e di intermediari finanziari;
- art. 143, così come modificato dall'art. 64, comma 31, del d.lgs. 415/1996, che prevede l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione delle disposizioni in materia di emissione di valori mobiliari;
- art. 144, così come modificato dall'art. 64, comma 33, del d.lgs. 415/1996, dall'art. 33, comma 1, del d.lgs. 342/1999 e dall'art. 55, comma 3, della l. 39/2002, che indica le norme del medesimo T.U. la cui violazione, estesa anche alle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie, determina l'applicabilità delle sanzioni amministrative pecuniarie, i soggetti destinatari nonché gli importi minimi e massimi delle sanzioni medesime;
- art. 145, così come modificato dall'art. 64, comma 35, del d.lgs. 415/1996 e dall'art. 34, comma 1, del d.lgs. 342/1999, che disciplina la procedura sanzionatoria amministrativa.

La materia è, altresì, disciplinata dai seguenti articoli del T.U.F.:

- art. 190, che indica le norme del medesimo T.U.F. la cui violazione, estesa anche alle relative disposizioni generali o particolari emanate dalla Banca d'Italia o dalla Consob, determina l'applicabilità delle sanzioni amministrative pecuniarie, i soggetti destinatari nonché gli importi minimi e massimi delle sanzioni medesime;

- art. 195, che disciplina la procedura sanzionatoria amministrativa nel caso di violazioni di cui all'art. 190.

Si richiamano, inoltre:

- l'art. 11, comma 2, della l. 12 giugno 1973, n. 349, che prevede l'applicabilità della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 144, comma 1, del T.U. per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 9, comma 1, della legge medesima, concernenti i termini e le modalità di consegna dei titoli ai pubblici ufficiali abilitati alla levata del protesto;
- il d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dal d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, concernente la disciplina della riscossione mediante ruolo;
- le disposizioni della l. 24 novembre 1981, n. 689, modificate dal d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, che trovano applicazione per gli aspetti della procedura sanzionatoria non espressamente disciplinati dall'art. 145 del T.U.;
- l'art. 45 del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 87, che indica le norme del medesimo decreto legislativo la cui violazione determina l'applicabilità di sanzioni amministrative pecuniarie, i soggetti destinatari nonché gli importi minimi e massimi delle sanzioni e che prevede l'applicabilità dell'art. 145 del T.U.;
- l'art. 9, comma 2, del d.lgs. 28 luglio 2000, n. 253, che richiama la procedura prevista dall'art. 195 del T.U.F. ai fini dell'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei casi di violazione delle disposizioni inerenti le procedure di reclamo per la soluzione delle controversie in materia di bonifici transfrontalieri;
- l'art. 8, comma 3, del d.l. 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla l. 23 novembre 2001, n. 409, che richiama la procedura prevista dall'art. 145 del T.U. ai fini dell'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei casi di violazione degli obblighi di ritiro dalla circolazione e di trasmissione delle banconote e delle monete in euro sospette di falsità.

3. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni sono dirette ai soggetti, di seguito indicati, che operano presso:

- banche autorizzate in Italia;
- succursali in Italia di banche comunitarie;
- società capogruppo di gruppi bancari, società appartenenti a gruppi bancari e società incluse nell'ambito della vigilanza consolidata di cui all'art. 65 del T.U.

Sono sottoposti alla procedura sanzionatoria:

- coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o di controllo;
- i dipendenti ai quali è affidata, nell'ambito della struttura aziendale, la responsabilità di specifiche funzioni presso aree o settori operativi;
- coloro che operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione della banca, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato;

- i responsabili della revisione contabile, per la mancata comunicazione alla Banca d'Italia di atti o fatti rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire grave violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria ovvero che possano pregiudicare la continuità dell'impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio.

La medesima procedura trova applicazione nei confronti dei soggetti di cui agli artt. 144, comma 4 (con riferimento all'interposizione nell'attività di credito al consumo), 133 (abuso di denominazione), 139, commi 1 e 3 (partecipazione al capitale di banche e di società finanziarie capogruppo), 140, comma 1 (comunicazioni relative alla partecipazione al capitale di banche, di società appartenenti a un gruppo bancario e di intermediari finanziari) e 143 (emissione di valori mobiliari) del T.U.

4. Responsabili dei procedimenti amministrativi

Si indicano di seguito i responsabili del procedimento amministrativo di cui al presente Capitolo:

- *procedimento sanzionatorio amministrativo (relativamente alle fasi di competenza della Banca d'Italia (Sez. II - parr. 1.1 - 1.3))*: Titolare della Filiale della Banca d'Italia competente per territorio e Capo del Servizio Concorrenza, Normativa e Affari Generali.

SEZIONE II

PROCEDURA SANZIONATORIA

1. Fasi della procedura

La procedura di irrogazione delle sanzioni amministrative prevista dall'art. 145 del T.U. si articola nelle seguenti fasi:

- contestazione delle irregolarità;
- presentazione delle controdeduzioni;
- valutazione delle controdeduzioni da parte della Banca d'Italia ed eventuale proposta di irrogazione delle sanzioni al Ministro dell'Economia e delle Finanze;
- emanazione del decreto sanzionatorio da parte del Ministro dell'Economia e delle Finanze;
- comunicazione e pubblicazione del decreto.

La procedura disciplinata dall'art. 195 del T.U.F. si articola nelle medesime fasi, fatto salvo che per gli aspetti di seguito specificati.

1.1 Contestazione delle irregolarità

Il procedimento sanzionatorio ha inizio con la contestazione formale da parte della Banca d'Italia, nei confronti dei soggetti ritenuti responsabili, delle irregolarità riscontrate nell'esercizio dell'attività di vigilanza.

La contestazione avviene mediante apposita notifica entro 90 giorni dall'accertamento (360 giorni per i soggetti residenti all'estero).

Per le violazioni rilevate nel corso di ispezioni svolte dalla Banca d'Italia il termine decorre dalla conclusione degli accertamenti presso l'intermediario; per le irregolarità riscontrate durante l'attività di vigilanza informativa il termine decorre dal momento in cui la Banca d'Italia viene in possesso di tutti gli elementi utili a qualificare compiutamente il fatto sotto il profilo sanzionatorio (normalmente dalla data di ricezione delle ulteriori informazioni richieste all'intermediario o fornite da altre Autorità).

La lettera di contestazione, oltre agli elementi formali idonei a qualificarla come atto di contestazione introduttivo della procedura sanzionatoria amministrativa, contiene:

- il riferimento all'accertamento ispettivo, all'attività di vigilanza o alla documentazione acquisita, dalla quale sia emersa l'irregolarità;
- la descrizione dell'irregolarità;
- l'indicazione delle disposizioni violate e delle relative norme sanzionatorie;
- l'invito a far pervenire alla Banca d'Italia eventuali controdeduzioni nel termine di 30 giorni.

La lettera di contestazione viene notificata sulla base di quanto dispone l'art. 14 della l. 689/1981 che, nel richiamare le modalità previste dal codice di procedura civile, stabilisce che la notificazione possa essere effettuata anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione (1).

A tal fine, le banche, le società o gli enti forniscono tempestivamente le informazioni richieste dalla Banca d'Italia, relative al luogo e alla data di nascita, alla residenza e al codice fiscale dei soggetti destinatari delle contestazioni, impegnandosi a verificarne l'esattezza.

La sanzione pecuniaria ha carattere personale. Peraltro, ai sensi dell'art. 145, comma 10, del T.U., le banche, le società o gli enti ai quali appartengono gli autori delle violazioni rispondono in solido del pagamento della sanzione e sono tenuti a esercitare il diritto di regresso verso i responsabili. Analoga disposizione è contenuta nell'art. 195, comma 9, del T.U.F.

La Banca d'Italia procede, pertanto, alla contestazione anche nei confronti del legale rappresentante della banca, della società o dell'ente di appartenenza dei soggetti responsabili delle violazioni.

1.2 *Presentazione delle controdeduzioni*

I soggetti responsabili delle violazioni e le banche, le società o gli enti di appartenenza possono presentare controdeduzioni in ordine agli addebiti contestati. Il termine di 30 giorni per la presentazione degli scritti difensivi, che vanno trasmessi in duplice copia alla competente Filiale della Banca d'Italia, decorre dalla data di notifica della lettera di contestazione. Le controdeduzioni possono avere carattere individuale ovvero essere sottoscritte da tutti i soggetti interessati (ivi compreso il legale rappresentante della banca, della società o dell'ente) o da alcuni di essi.

Entro il medesimo termine di 30 giorni i soggetti destinatari delle contestazioni possono chiedere alla Filiale della Banca d'Italia di essere ricevuti per esporre le proprie ragioni; di tali audizioni personali viene redatto un sintetico verbale.

Nei casi in cui sussistano particolari motivi che impediscano il rispetto del termine indicato per l'invio delle controdeduzioni o quando sia stata presentata un'istanza di audizione personale, i soggetti interessati possono richiedere una breve proroga (di norma non superiore ai 15 giorni).

La mancata presentazione di controdeduzioni non pregiudica il seguito della procedura sanzionatoria.

(1) Per i soggetti residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica della contestazione non è obbligatoria.

1.3 Valutazione delle controdeduzioni

La Banca d'Italia valuta le controdeduzioni, tenendo anche conto del complesso delle informazioni raccolte. L'eventuale proposta per l'irrogazione delle sanzioni è formulata dalla Banca d'Italia entro 180 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle controdeduzioni o per lo svolgimento di audizioni personali da parte del soggetto che ha ricevuto per ultimo la notifica della contestazione.

Nel caso in cui si rendano necessari ulteriori atti istruttori, ivi compresi accertamenti di carattere ispettivo, la Banca d'Italia può sospendere la procedura fino a un massimo di 120 giorni, dandone motivata comunicazione a tutti gli interessati.

La Banca d'Italia comunica all'interessato la chiusura del procedimento nel caso in cui gli elementi di difesa presentati, ovvero le altre informazioni raccolte, siano ritenuti idonei a giustificare i fatti oggetto di contestazione (1). Resta, comunque, ferma la possibilità per la Banca d'Italia di effettuare interventi di vigilanza volti ad assicurare la sana e prudente gestione delle banche e di richiamare i responsabili aziendali al puntuale rispetto delle disposizioni di vigilanza.

Ove sussistano gli estremi per l'applicazione delle sanzioni amministrative, la Banca d'Italia invia al Ministro dell'Economia e delle Finanze, per il tramite della Segreteria del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR), una proposta motivata, unitamente alle lettere di contestazione, alle controdeduzioni e all'eventuale verbale di audizione dei soggetti responsabili. La proposta per l'irrogazione delle sanzioni effettuata ai sensi dell'art. 195 del T.U.F. è indirizzata al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

L'entità della sanzione, stabilita entro i limiti edittali previsti dalla legge, viene proposta avendo riguardo ai criteri fissati dalla l. 689/1981. In tale ambito, la gravità della violazione viene valutata tenendo conto, tra l'altro, delle conseguenze della medesima sulla situazione tecnica aziendale — con riguardo anche alle dimensioni dell'intermediario — ovvero sulla rappresentazione della situazione comunicata alla Banca d'Italia.

Conseguentemente, per la fissazione dell'entità della sanzione rilevano altresì:

- le ipotesi di più violazioni della medesima disposizione ovvero di violazione di diverse disposizioni compiuta con un'unica azione od omissione;
- i casi di reiterazione della condotta irregolare;
- l'assunzione nei confronti degli intermediari, ai quali i responsabili appartengono, di provvedimenti specifici, straordinari, ingiuntivi ovvero di gestione delle crisi.

(1) Ai sensi dell'art. 7 della l. 689/1981, che sancisce l'intrasmissibilità agli eredi dell'obbligazione relativa alla sanzione irrogata, la procedura sanzionatoria si estingue in caso di decesso del soggetto interessato.

1.4 *Emanazione del decreto sanzionatorio*

L'emanazione del decreto di irrogazione delle sanzioni amministrative è di competenza del Ministro dell'Economia e delle Finanze. Nel caso di procedura sanzionatoria disciplinata dall'art. 195 del T.U.F., all'emanazione del decreto sanzionatorio provvede il Ministero dell'Economia e delle Finanze (1).

1.5 *Comunicazione e pubblicazione del decreto sanzionatorio*

La Banca d'Italia comunica i decreti sanzionatori agli interessati, alla banca nonché alla società o all'ente solidalmente responsabili. Nel caso di procedura sanzionatoria disciplinata dall'art. 195 del T.U.F., a tali adempimenti provvede il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La Banca d'Italia trasmette, contestualmente alla comunicazione del decreto, copia della proposta di irrogazione delle sanzioni amministrative, nella quale è contenuta la motivazione del provvedimento.

Il decreto sanzionatorio è pubblicato per estratto nel Bollettino di Vigilanza della Banca d'Italia.

Il decreto di applicazione delle sanzioni previste dall'art. 144, commi 3 e 4, del T.U. va pubblicato per estratto, entro 30 giorni dalla data della notificazione, a cura e spese della banca, della società o dell'ente ai quali appartengono i responsabili delle violazioni, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico. Dell'avvenuta pubblicazione è data notizia alla Banca d'Italia.

2. Esecuzione e impugnativa del provvedimento

Ai sensi dell'art. 145, comma 9, del T.U., alla riscossione delle sanzioni amministrative si provvede mediante ruolo, secondo i termini e le modalità previsti dal d.p.r. 23 settembre 1973, n. 602, come modificato dal d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 (2).

I soggetti sanzionati danno tempestiva comunicazione del pagamento effettuato alla banca, alla società o all'ente di appartenenza.

In caso di inadempienza delle persone fisiche interessate, le banche, le società o gli enti, civilmente responsabili del pagamento della sanzione, subentrano nell'obbligazione e sono tenuti a esercitare il diritto di regresso verso i responsabili.

Alle sanzioni amministrative non si applica l'art. 16 della l. 689/1981, che ammette il pagamento in misura ridotta.

(1) Ai sensi dell'art. 8, comma 3, del d.l. 25 settembre 2001, n. 350, convertito dalla l. 23 novembre 2001, n. 409, per la violazione degli obblighi di ritiro dalla circolazione e di trasmissione delle banconote in euro sospette di falsità la competenza ad applicare la sanzione spetta al Governatore della Banca d'Italia.

(2) Tale disciplina non viene richiamata per la procedura sanzionatoria di cui all'art. 195 del T.U.F.

Il decreto sanzionatorio può essere impugnato entro 30 giorni dalla data di comunicazione dinanzi alla Corte d'Appello di Roma. Entro lo stesso termine l'opposizione deve essere notificata alla Banca d'Italia.

Contro il decreto emanato ai sensi dell'art. 195 del T.U.F. è ammessa opposizione alla Corte d'Appello del luogo in cui ha sede la banca, la società o l'ente cui appartiene l'autore della violazione. Nei casi in cui tale criterio non sia applicabile, è competente la Corte d'Appello del luogo in cui la violazione è stata commessa. L'opposizione è notificata al Ministero dell'Economia e delle Finanze e alla Banca d'Italia entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento.

Con riferimento alle richieste degli interessati di acquisire, a fini di difesa in giudizio, la documentazione inerente i procedimenti sanzionatori, va considerata la natura strettamente personale di tali procedimenti, che riguardano esclusivamente i soggetti ritenuti responsabili delle irregolarità per le quali è stata irrogata una sanzione pecuniaria. In tale contesto, avuta anche presente la tutela assicurata dall'ordinamento ai dati personali, il diritto di accesso alla documentazione amministrativa è riconosciuto, con le limitazioni e le esclusioni previste in base alla l. 7 agosto 1990, n. 241, solo ai titolari di interessi diretti e personali per la parte del procedimento di loro pertinenza.

La presentazione dell'opposizione non sospende il pagamento della sanzione.

La Banca d'Italia, nel costituirsi in giudizio, presenta le osservazioni a difesa della legittimità della procedura sanzionatoria amministrativa e deposita i relativi documenti.

Il decreto della Corte d'Appello è pubblicato per estratto nel Bollettino di Vigilanza della Banca d'Italia.